



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posix.* 28/1

*Roma*.....

All' Alleanza delle Cooperative Italiane  
Agroalimentare  
Via Torino n. 186  
00146 ROMA  
(rif. nota del 15/05/2017)

alle altre Organizzazioni interprofessionali  
ed alle Associazioni di categoria operanti  
nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici territoriali e dei  
Laboratori  
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento  
degli organismi di controllo e certificazione  
e tutela del consumatore  
SEDE

**OGGETTO:** preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati – articoli 14 e ss. della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Associazione, di pari oggetto, con cui è stata chiesta conferma della possibilità di produrre e imbottigliare prodotti vitivinicoli aromatizzati<sup>1</sup> addizionandoli con anidride carbonica anche negli stabilimenti presso i quali vengono normalmente prodotti vini frizzanti e vini spumanti (mediante il metodo Charmat).

In proposito, codesta Associazione ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 18, della legge menzionata in oggetto, sono definite, tra l'altro, "... le condizioni e le deroghe rispetto alla possibilità di produrre e imbottigliare prodotti vitivinicoli aromatizzati, senza tuttavia prevedere espressamente l'eventuale possibilità di gassificarli negli stabilimenti in cui si producono anche vini frizzanti e vini spumanti non gassificati ...".

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il citato articolo 18 è la disposizione speciale che regola la detenzione e l'utilizzazione, tra l'altro, dell'anidride carbonica in un qualsiasi stabilimento<sup>2</sup> ove si procede alla produzione di vini frizzanti e di vini spumanti (diversi dagli analoghi prodotti gassificati).

La *ratio* della disposizione è quella di assicurare la maggior tutela dei vini frizzanti e spumanti rispetto al requisito della provenienza dalla sola fermentazione dell'anidride carbonica in essi contenuta, stabilito nelle definizioni degli stessi prodotti.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Cfr. Reg. (UE) n. 251/2014 - in particolare le bevande aromatizzate a base di vino di cui all'art. 3, par. 3;


<sup>2</sup> anche diverso dagli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 1, della L. n. 238/2016, cioè quegli stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento(UE) n. 251/2014;

<sup>3</sup> Cfr. punti (4), (5), (6), (7), (8) e (9) dell'Allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

In proposito, la stessa disposizione prevede sia i particolari utilizzi consentiti dell'anidride carbonica detenuta in cantina (comma 1) ed i connessi adempimenti (comma 2), sia il divieto di produrre contestualmente vini spumanti e/o frizzanti gassificati (comma 3).

Nel contesto appena delineato, deve ritenersi esclusa la possibilità di operare l'aggiunta di anidride carbonica (gassificazione) negli stabilimenti e nei prodotti menzionati in premessa,<sup>4</sup> specie tenuto conto che tale pratica ha lo scopo di rendere frizzanti i prodotti medesimi<sup>5</sup>.

Infatti, è di tutta evidenza che, come sopra ricordato, laddove la legge abbia espressamente vietato la contestuale produzione di vini spumanti e/o frizzanti gassificati, non sarebbe coerente consentire, invece, la produzione degli analoghi prodotti aromatizzati.

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari  


---

<sup>4</sup> Anche tenuto conto che si tratta di una pratica consentita ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 e dell'Allegato I, punto 6), del Reg. (UE) n. 251/2014.

<sup>5</sup> Vds. Parte II, Capitolo 6, punto 15, della risoluzione dell'OIV-OENO n. 439-2012.